



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....272/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.11/2013 DEL 17/07/2013

**"LEGGE DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013"**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione alla “Legge di Assestamento e di prima variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013”.

L’avvenuta adozione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sul rendiconto relativo all’anno 2012, parificato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia nel corso dell’adunanza del 12 luglio u.s., ha determinato l’obbligo di procedere alla predisposizione del previsto disegno di legge di Assestamento del Bilancio di Previsione 2013 ai sensi ed in applicazione dell’art. 41 della legge regionale di contabilità regionale n. 28/2001.

Con il medesimo disegno di legge si provvede, altresì, ad introdurre alcune rimodulazioni e modifiche negli stanziamenti di unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e ciò in relazione a talune stringenti e non derogabili esigenze finanziarie ritenute indispensabili ed emerse nel corso della corrente gestione in corrispondenza di vari capitoli di bilancio.

Le disposizioni contenute nella presente legge di assestamento e variazione sono riferite:

- a) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura del precedente esercizio 2012;
- b) all’aggiornamento del saldo finanziario risultante all’inizio del corrente esercizio 2013 nel relativo bilancio di previsione;
- c) all’aggiornamento, ancora, dell’ammontare della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio in corso;
- d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa ritenute necessarie in relazione alle operazioni di assestamento di cui ai precedenti punti, nonché a quelle ulteriori in riduzione ed in

aumento ritenute indispensabili in relazione all'andamento gestionale complessivo sia per l'entrata che per la spesa.

Per quanto attiene alle operazioni di assestamento di cui alla lettera sub b) si è, in particolare, provveduto a rideterminare l'ammontare dell'avanzo di amministrazione in € 1.111.345.387,10 al fine di rapportarlo al risultato proveniente dal rendiconto 2012.

Tale avanzo - depurato della quota già iscritta in via presuntiva in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 (pari ad € 1.236.327.716,40 e destinato in conformità alle prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2012) - determina, quale minore disponibilità finanziaria, una quota di € 124.982.329,30 cui va rapportata la minore occorrenza relativa al Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate pari ad € 89.325.253,81.

La predetta quota dell'avanzo, unitamente ad una serie di variazioni in aumento ed in diminuzione sia dell'entrata che della spesa, sono rientrate, ovviamente, nella complessiva manovra di variazione al bilancio 2013 di cui al provvedimento in esame.

Le modifiche introdotte sono essenzialmente servite ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli di spesa strettamente indispensabili in relazione ad esigenze gestionali indifferibili e a ridurre stanziamenti di spesa che non troverebbero possibilità di impegno in relazione ai vincoli determinati dalle norme in materia di patto di stabilità interno.

Al fine di una analitica esposizione delle variazioni introdotte con la presente legge sono stati predisposti appositi tabulati, parte integrante della legge stessa. In particolare, nelle citate tabelle, è esplicitato l'avanzo di amministrazione residuo con l'evidenziazione del relativo utilizzo a partire dall'ammontare determinato in sede di rendicontazione 2012. In proposito si specifica che la dotazione del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate viene diminuito per € 89.325.253,81 al fine di allinearli al totale delle economie vincolate registrate alla data del 31 dicembre 2012.

La tabella delle variazioni di competenza evidenzia le modifiche introdotte sulle varie unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e, pertanto, quelle dei capitoli ricompresi in ciascuna unità sulla base delle richieste dei vari Servizi ed Assessorati.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
dott. Leonardo Di Girolamo

CAPO I
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2013

Art. 1
(Finalità)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2013, approvato con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2012 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.236.327.716,40 al competente capitolo 1010001 di entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, viene rideterminato in euro 1.111.345.387,10. Il minor saldo finanziario, pari ad euro 124.982.329,30, al netto delle minori occorrenze del Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate pari ad euro 89.325.253,81 trova copertura nell'ambito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.

Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013, risulta rideterminato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 12.875.873.524,36 in termini di competenza e in euro 29.241.051.706,17 in termini di cassa.

Art. 3
(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene diminuito dell'importo di euro 89.325.253,81.
2. Per l'esercizio 2013 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al precedente comma è pari ad euro 810.602.462,59.

CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario

Art. 4
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 sono apportate le

seguenti modificazioni:

- la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,48 per cento;”
- la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,49 per cento;”

Art. 5

(Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo)

1. Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppressa la tassa sulle concessioni regionali di cui al punto 9 della “TARIFFA delle tasse sulle concessioni regionali TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA”, allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).
2. Al comma 1. dell'articolo 3 (Attività) della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 “Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo”, dopo le parole “articoli 20 e 22” le parole “le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per l'effettuazione” sono sostituite dalle seguenti parole “è di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo l'effettuazione”.
3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è consentita previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La Segnalazione Certificata di Inizio Attività sostituisce l'autorizzazione per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34. La SCIA è presentata alla Provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La modulistica messa a disposizione dalle Province per la SCIA deve essere conforme al modello approvato dalla Regione.
4. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 è sostituito dal seguente: “La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
5. Il comma 6 dell'articolo 6 (Autorizzazione all'apertura di Agenzia) è abrogato.
6. L'articolo 25 (Norma finanziaria) della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 continua a trovare applicazione in relazione alle tasse di concessione e annuali di cui alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 dovute per l'attività di agenzia di viaggio e turismo sino al 2013.

Art. 6

(Rilevazione dati sui flussi turistici)

1. L'articolo 9 (Rilevazione dei dati sui flussi turistici), comma 3, della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012" resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, per l'inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT) da parte di tutte le strutture ricettive inclusi i Bed and Breakfast, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di euro 1.200,00 applicabile per un massimo di 3 volte per ciascun anno.
3. Nel bilancio autonomo regionale sono istituiti i seguenti capitoli:
 U.P.B. 03.04.02, capitolo di entrata n. 3064010 denominato "sanzione amministrativa per l'inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT) da parte di tutte le strutture ricettive inclusi i Bed and Breakfast collegato al capitolo in uscita 311045;
 U.P.B. 04.05.02, capitolo di spesa n. 311045 denominato "Azioni di sostegno al sistema delle imprese turistiche collegato al capitolo di entrata 3064010.

Art. 7
(Fondi garanzia POR 2000-2006)

1. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alle Misure 4.19 "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio" (FESR) e 4.23 "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle imprese agricole" (FEOGA) del POR Puglia 2000-2006 affidati in gestione ai consorzi fidi e Artigiancredito (ex articolo 19 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) definitivamente rendicontati all'Unione Europea, sono assegnati agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi per il rilascio di garanzie a favore delle piccole e medie imprese con l'esclusione di qualsiasi altra finalità. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 - relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Art. 8
(Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica)

1. In applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 e della Direttiva 9 novembre 2012 n. 5300 del Dipartimento Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, concernenti gli indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco regionale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39, per le spese sostenute in occasione di attività di soccorso, simulazione e formazione teorico-pratica promosse dalla Regione ed di interventi di emergenza di tipologia b) di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito nella legge 12 luglio 2012, n. 100.

- 6.
2. Le spese ammissibili a rimborso, anche parziale, sulla base di documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche, e altra documentazione assimilabile), sono quelle riferite agli oneri derivanti da:
 - a. viaggi in ferrovia, al costo della tariffa più economica ed al consumo del carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e sui presentazioni di idonea documentazione;
 - b. reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
 - c. altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati;
 - d. per i datori di lavoro, gli oneri salariali relativi ai dipendenti impegnati quali volontari nelle attività di che trattasi, per il tempo di effettivo di allontanamento dal posto di lavoro.
 3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell'ambito della U.P.B. 09.02.01, il capitolo di spesa n. 531029 denominato "Rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco regionale di cui alla l.r. n. 39/1995, delle spese sostenute in occasione di attività di soccorso, simulazione e formazione teorico-pratica promosse dalla Regione ed di interventi di emergenza di tipologia b) di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992, così come modificata dal d. l. n. 59/2012, convertito nella legge n. 100/2012" con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1)

1. All'articolo 3 (Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
 1. all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzo delle economie di cui al comma 2 da parte delle Province e dei Comuni è fissato al 30 settembre 2013. A tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo della richiesta presso i competenti Uffici Regionali".

Art. 10

(Norme in materia di acque sotterranee)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999 n. 18 è così modificato:
"1. La concessione ha durata decennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verificano incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante."
2. Anche i rinnovi di concessioni le cui istanze siano in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi con la durata di anni dieci.
3. I canoni minimi annuali per le diverse utilizzazioni di acque sotterranee, come distinte dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad eccezione della utilizzazione industriale, sono raddoppiati. Il canone minimo annuale per utilizzazione industriale è aggiornato del venti per cento. Con

57.

successivo atto della giunta regionale saranno fornite direttive per l'applicazione e il pagamento dei canoni del presente comma.

4. Sono aggiornati gli oneri istruttori, da computarsi in euro 130,00 a pratica indistintamente per le diverse utilizzazioni. Gli oneri istruttori per l'uso domestico si computano in euro 30,00 a pratica.
5. I termini di scadenza dei benefici previsti dalla legge regionale 31 dicembre 2010 n. 19 articoli 28 e 30, prorogati con legge regionale 6 luglio 2011 n. 14 articoli 24 e 25, legge regionale 30 dicembre 2011 n. 38 articolo 39, legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 articolo 21 e legge regionale 28 dicembre 2012 n. 45 articolo 33, sono ulteriormente e definitivamente prorogati al 31 dicembre 2013.

Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 l'articolo 6 bis, come introdotto con la legge regionale 19 novembre 2012, n. 32, è sostituito dal seguente: "Art. 6 bis (Contributi economici). 1 I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in favore dei beneficiari sulla base dei criteri e delle modalità indicati nei programmi operativi annuali, di cui al comma 4 dell'articolo 2 bis, ispirati alla trasparenza dell'azione amministrativa."

Art. 12

(Attività di competenza regionale in materia di valutazioni ambientali)

1. Al fine di garantire l'esercizio delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 3.3.1, il capitolo di entrata n. 306320 denominato "Proventi derivanti dall'esercizio delle attività in materia di valutazione di impatto ambientale collegato al capitolo di spesa 611052" con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila.

Art. 13

(Strutture sanitarie extraospedaliere)

1. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale per l'attuazione degli obiettivi fissati nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della UPB 05.07.01, il capitolo di spesa n. 712058 denominato "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento OPG, L. n. 9/2012. Quota 5% carico Regione" con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 462.400,00.

Art. 14

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 sono aggiunti i seguenti:

"9 bis. I competenti uffici dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia possono promuovere la costituzione di uno o più fondi immobiliari finalizzati alla valorizzazione dei beni immobili non strumentali delle Aziende di Servizi alla Persona aventi sede nel territorio regionale. I valori e le ipotesi di gestione di detti fondi immobiliari sono oggetto di specifici accordi tra Regione ed Aziende di Servizi alla Persona, approvati previa deliberazione rispettivamente della Giunta regionale e degli organi d'amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona".

"9 ter. Al fine di incentivare la costituzione dei fondi immobiliari di cui al comma precedente:

a) la Regione Puglia assume il ruolo di coordinamento ed assistenza tecnica per l'intero iter di costituzione di detti fondi immobiliari anche promuovendo la sottoscrizione di quote di detti fondi immobiliari da parte di altri organismi di diritto pubblico, investitori istituzionali e soggetti appartenenti al settore del privato sociale;

b) ai beni immobili individuati con deliberazione dell'organo d'amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona, oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 9 bis, si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5;

c) per gli atti dispositivi sui beni immobili finalizzati al conferimento degli stessi ai fondi di cui al comma 9 bis, la procedura di cui all'articolo 26 "Controllo sugli atti di natura patrimoniale" della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 si considera assolta con la sottoscrizione degli accordi di cui al comma 9 bis;

d) con la sottoscrizione degli accordi di cui al comma 9 bis, una delle Aziende di Servizi alla Persona può essere individuata quale mandataria ovvero stazione unica appaltante della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle Società di Gestione del Risparmio affidatarie della istituzione e gestione di tali fondi".

Art. 15

(Concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche)

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27 relativamente all'espletamento del concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, sono istituiti nel bilancio autonomo regionale i seguenti capitoli:

- U.P.B. 03.03.01, capitolo di entrata n. 3063010 denominato "Proventi per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella regione puglia - art.11, legge n. 27/2012 collegato al capitolo in uscita 712056;
- U.P.B. 05.07.01, capitolo di spesa n. 712056 denominato "Spese per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella regione puglia - art.11, legge n. 27/2012 collegato al capitolo di entrata 3063010;

con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.

Art. 16

9

(Risorse aggiuntive per il SSR)

1. Al fine di garantire le risorse necessarie al potenziamento dell'assistenza sanitaria e delle funzioni ospedaliere da ripartire sulla base di specifici fabbisogni territoriali è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa n. 721073 denominato "Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il SSR", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 32,1 milioni.
2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alla specifica destinazione delle somme di cui al precedente comma.

Art. 17

(Rimborso delle spese per interventi di trapianto di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)

1. Al fine di assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa n. 721072 denominato "Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il rimborso delle spese per interventi di trapianto", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni.
2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma, la Giunta Regionale approva apposito regolamento regionale di disciplina dei requisiti di accesso al beneficio economico, delle spese ammissibili a rimborso, delle modalità di rimborso ai soggetti previsti dalla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 nonché le modalità di verifica e rimborso alla Aziende Sanitarie Locali Competenti.

Art. 18

(Anagrafe regionale degli studenti)

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale è istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'anagrafe regionale degli studenti iscritti nelle scuole della regione e degli studenti residenti in regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno della scuola primaria, degli iscritti nei percorsi formativi e in apprendistato, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
2. L'anagrafe regionale degli studenti supporta, a livello regionale, l'attività di programmazione e l'adempimento delle competenze nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, attraverso l'acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi.
3. L'organizzazione e la gestione dei dati avviene nel rispetto delle norme in materia, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore. I dati strumentali sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti da altri settori e, garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.
4. L'anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo, per la prevenzione degli abbandoni e per

il contrasto della dispersione scolastica.

5. Nell'ambito del sistema formativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sottosistemi informativi e può stipulare accordi ed intese con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, Camere di Commercio, le Province, le Istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica normativa di settore.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, connessi ad attività di supporto all'implementazione del sistema informativo "Anagrafe regionale studenti" si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 04.04.01, del capitolo di spesa n. 916070 denominato "Finanziamento attività a supporto implementazione anagrafe regionale studenti", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila.

Art. 19

(Misure in favore delle Università Pugliesi)

1. Al fine di favorire il Diritto allo Studio, riequilibrare l'offerta formativa di qualità sul territorio, è assegnato, nell'esercizio finanziario 2013, un contributo straordinario di euro 2,5 milioni in favore delle Università Statali pugliesi per attività didattica e di ricerca da svolgersi in dipartimenti interateneo, di nuova istituzione, sentito il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento al quale sarà sottoposto il relativo progetto scientifico e didattico.
2. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 04.04.02, il capitolo di spesa n. 915080 denominato "Contributo straordinario in favore delle Università Statali pugliesi per attività didattica e di ricerca da svolgersi in dipartimenti interateneo" ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e di cassa.
3. L'utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura, entro e non oltre i sei mesi successivi alla chiusura dell'anno accademico.

Art. 20

(Norme per agevolare l'attività ispettiva in materia fitosanitaria)

1. Al fine di sostenere gli oneri relativi al finanziamento delle missioni effettuate dagli Ispettori Fitosanitari per l'esercizio dei compiti di controllo, verifica, accertamento, rilascio autorizzazioni e delle altre attività correlate, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.01.04, il capitolo di spesa n. 111035 denominato: "Spese per l'effettuazione delle ispezioni fitosanitarie" al cui finanziamento si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della U.P.B. 03.03.01, del capitolo di entrata n. 3063000 denominato "Proventi rivenienti dal pagamento delle tariffe fitosanitarie".
2. La dotazione finanziaria dei capitoli di cui al precedente comma, per l'esercizio finanziaria 2013, è determinata, in termini di competenza e cassa, in euro 150 mila.

Art. 21

(Modifica della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43 “Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 (definizioni) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43 (Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità) è sostituita dalla seguente:
 “c) “prodotti agroalimentari a chilometro zero”: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata;”.

Art. 22

(Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 - Procedure per rinegoziare i piani di ammortamento)

1. In considerazione del perdurare delle condizioni di grave crisi finanziaria in cui versano attualmente le società e cooperative agricole già impegnate a restituire – ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 – le anticipazioni a suo tempo concesse dall’ex ERSAP e/o dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, viene attribuita ai predetti organismi la facoltà di rinegoziare il piano di ammortamento già autorizzato.
2. Per le società e cooperative che si avvalgono di detta facoltà la Giunta regionale è autorizzata a concedere la sospensione dei pagamenti per un periodo massimo di ventiquattro mesi e/o la rimodulazione del debito residuo elevando da venti a venticinque anni la sua durata, ferme restando le ulteriori condizioni previste dal piano di rientro già approvato.
3. La richiesta di sospensione e/o di rimodulazione deve essere presentata al Servizio Agricoltura dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Durante il periodo di sospensione dei pagamenti sono, altresì, sospese le procedure esecutive di recupero.

Art. 23

(Misure per favorire il risparmio energetico e il contenimento delle immissioni inquinanti)

1. Al fine di assicurare l’ottimale assetto degli impianti posti a servizio degli immobili regionali, teso al risparmio energetico ed al contenimento delle immissioni inquinanti in atmosfera è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della U.P.B. 06.05.01, il capitolo di spesa n. 3610 denominato “Spese per gli impianti a servizio degli immobili regionali a fini di risparmio energetico ed eco sostenibilità – energy management – l. 10/1991 e collegato al capitolo di entrata 3085000” con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.
2. Al finanziamento delle spese di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, nell’ambito della U.P.B. 03.02.01, n. 3085000 denominato “Proventi derivanti da impianti posti a servizio degli immobili regionali a fini di risparmio energetico ed eco sostenibilità degli stessi - Energy management – l. 10/1991 collegato al capitolo di spesa 3610” con corrispondente dotazione

finanziaria.

Art. 24

(Modificazioni alla leggi regionali 25 febbraio 2005 n. 6 e 28 dicembre 2012, n. 45)

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, soppresse ai sensi del comma 1, sono attribuite al Servizio, competente in materia che le esercita per il tramite delle strutture provinciali, ridenominate in "Strutture provinciali dell'Albo Imprese Artigiane e assistenza alle attività produttive" che, ove necessario, possono avere sede presso la Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA).
3. Avverso i provvedimenti di cancellazione e di variazioni è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento.
4. L'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6 è abrogato.
5. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6 relativamente alle funzioni della Commissione regionale per l'artigianato viene modificato come segue:
 - a) decide sui ricorsi in via amministrativa di cui all'articolo 1, comma 3;
 - b) svolge funzioni di informazione e di coordinamento in materia di artigianato verso associazioni, enti locali, Unioncamere;
 - c) predispose periodicamente una relazione concernente l'attività svolta al competente Servizio regionale;
 - d) elabora pareri per un'uniforme valutazione nel territorio della Regione di casi controversi;
 - e) svolge ogni altro incarico attribuito dalla legge o dai regolamenti regionali e i compiti demandati dalla Giunta regionale.
6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 sono soppresse le parole "comprese quelle previste per i componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato".
7. Con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno adeguate le modalità per la tenuta dell'Albo Imprese Artigiane alle disposizioni del presente articolo.
8. Si intendono abrogati tutti i riferimenti della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni alle commissioni provinciali per l'artigianato.
9. I procedimenti di iscrizione, modificazioni e di cancellazione dagli albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane non ancora definiti, all'entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 25

(Norme in materia di controlli)

1. La Regione Puglia esercita le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle Società controllate ai sensi dell'articolo 2359, c. 1, c.c., e delle Agenzie, Aziende sanitarie, Autorità Regionali, Fondazioni, Organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detenga il controllo.

2. A tal fine, la Giunta Regionale:
 - a. esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative;
 - b. stabilisce i criteri per la definizione delle “operazioni rilevanti” ai fini delle comunicazioni di cui al successivo comma 4, lettera a), stabilendo anche tempi e modalità delle stesse;
 - c. effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano:
 - i. gli organi statutari amministrativi e di controllo;
 - ii. la gestione del sistema di deleghe e procure;
 - d. definisce i requisiti di onorabilità e professionalità per gli Organi di amministrazione, direzione e controllo;
 - e. stabilisce il limite della remunerazione degli Organi di amministrazione, direzione e controllo;
 - f. adotta sistemi di coordinamento dei processi di budgeting ed effettua il monitoraggio almeno semestrale della situazione finanziaria ed economica.
3. Ai fini delle ulteriori attività di controllo delle Società controllate ai sensi dell’articolo 2359, c.c., la Regione Puglia:
 - a. effettua il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei Modelli di Gestione, Organizzazione e Controllo adottati dalle società controllate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. verifica la conformità dell’operatività delle società controllate con la normativa di riferimento.
4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate per il tramite del competente Servizio regionale, che nello specifico provvede a:
 - a. ricevere l’informativa sulle operazioni rilevanti di cui al precedente comma 2, lettera b), ivi inclusi la gestione del sistema di deleghe e procure e i contenziosi di particolare rilievo;
 - b. ricevere l’eventuale informativa fornita dagli Organi di Controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connessi all’esercizio delle attività di controllo;
 - c. vigilare sulle attività di verifica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli Organi di amministrazione, direzione e controllo;
 - d. vigilare sul rispetto dei limiti in materia di remunerazioni degli Organi di amministrazione, direzione e controllo;
 - e. ricevere e valutare i piani industriali triennali ed i budget annuali (economico, patrimoniale e finanziario) con i relativi aggiornamenti semestrali;
 - f. riferire alla Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale – e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano – in ordine alle operazioni ed alle informative di cui ai precedenti punti da a) ad e) del presente comma.
5. Limitatamente alle società controllate ai sensi dell’articolo 2359, c.c., il competente Servizio regionale si coordina con gli Organismi di Vigilanza previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le attività connesse alla vigilanza dei Modelli di Gestione, Organizzazione e Controllo adottati dalle società controllate ai sensi del medesimo decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 26

(Finanziamenti aggiuntivi interventi ex Agensud)

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani Annuali di Attuazione del Programma Triennale di

14/

Sviluppo del Mezzogiorno trasferiti alla Regione Puglia con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 3 ottobre 2002.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell'avanzamento procedurale e finanziario dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale" e alle risorse cosiddette liberate relative all'Asse IV PO FESR 2000/2006 "Sistemi locali di sviluppo", a seguito delle attività di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari - Ob 1).
3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei quadri economici relativi agli interventi già eseguiti e vengono erogati a fronte della presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza di oneri residui.

Art. 27

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 03.04.04, il capitolo di spesa n. 552059 denominato "Legge regionale n. 10 del 30.4.2009 – art. 24 – Adeguamento dei corrispettivi dei contratti di servizio di trasporto pubblico di competenza regionale", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 7.820.000,00.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione
Conferire il 19/07/2013